REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI LAUREATI O DIPLOMATI FREQUENTATORI DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'

(Approvato con D.R. 214704 del 28.10.2002)

ART. 1

Le strutture universitarie che intendano ammettere laureati o diplomati frequentatori per un periodo di studio e di ricerca, devono dichiarare al Rettore la propria disponibilità e il numero degli ammissibili definito in relazione agli spazi e alle attrezzature in dotazione. Ai fini del presente regolamento sono considerati laureati o diplomati frequentatori i seguenti soggetti:

- A. coloro i quali frequentano l'Università al di fuori di un rapporto istituzionale per attività di formazione;
- B. coloro i quali frequentano l'Università per lo svolgimento di attività di ricerca o studio nell'ambito di accordi con Enti Pubblici o Privati.

I soggetti indicati ai precedenti punti A) e B), verranno di seguito indicati come frequentatori.

ART. 2

I frequentatori di cui al punto A) del precedente articolo devono presentare domanda al Direttore della struttura che intendono frequentare, corredandola con il parere favorevole di un docente. Questi sottoporrà la domanda all'esame del Consiglio di Istituto o del Consiglio di Dipartimento; tali organi, sulla base delle domande pervenute, secondo regole proprie, ispirate comunque a criteri di trasparenza ed imparzialità, provvedono a stilare la graduatoria degli ammissibili.

Per quanto riguarda le strutture ospedaliere l'assenso sarà dato dal responsabile della struttura.

 La frequenza dei soggetti di cui al punto B) del precedente articolo deve essere regolata puntualmente nell'accordo che ne prevede la frequenza e ratificata dal Consiglio della Struttura.

In particolare l'accordo deve necessariamente indicare almeno:

- 1) l'attività;
- 2) le modalità di frequenza e il periodo;
- 3) la copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile. La spesa derivante deve essere inclusa nei costi dell'accordo, a carico della controparte.

ART. 3

Il Direttore di Dipartimento o di Istituto comunica al Rettore, per gli adempimenti di seguito indicati, e al frequentatore la durata della frequenza e le regole alle quali dovrà lo stesso attenersi nonché il nominativo del docente di riferimento.

Nei reparti clinici e nelle unità assistenziali a direzione universitaria, i frequentatori possono essere affidati anche al personale sanitario non universitario che fa parte del reparto od unità medesima.

In quest'ultima ipotesi il responsabile della Struttura sanitaria chiede l'autorizzazione preventiva all'Ente ospedaliero ospitante, comunicando anche il nominativo del docente responsabile del frequentatore.

Durante il periodo di permanenza, l'Università provvede, attraverso i competenti uffici, ad attuare anche le necessarie misure di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria. A tal fine, i responsabili delle strutture sono tenuti a segnalare all'Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, all'avvio della frequenza, i soggetti di cui al precedente art. 1 esposti ad agenti chimici, biologici, a radiazioni ionizzanti e ai rischi connessi all'uso di attrezzature munite di videoterminali.

ART. 4

Il frequentatore potrà iniziare la frequenza solo dopo essere stato autorizzato con delibera della struttura ospitante e dopo aver pagato all'Università il premio assicurativo. Ciascun soggetto può frequentare una sola struttura universitaria.

ART. 5

L'attività svolta dal frequentatore, essendo a titolo volontario e senza obblighi di orario, non consente il rilascio di certificazione alcuna. Non si configura inoltre alcun tipo di rapporto o di collaborazione con l'Università.

F.to. IL RETTORE (Enrico Decleva)